

## SCADENZE SETTEMBRE 2022

### **Ai gentili clienti e Loro Sedi**

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti per il mese di settembre 2022.

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<b>14 Mercoledì</b>	IMU	Soggetti passivi	Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto IMU dovuto per il 2022, la cui scadenza del termine era il 16.6.2022, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali
<b>14 Mercoledì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di maggio, la cui scadenza del termine era il 16.6.2022, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali
<b>14 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di maggio, la cui scadenza del termine era il 16.6.2022, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali
<b>15 Giovedì</b>	IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive	Sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta	Termine per effettuare, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai contribuenti dal 16.7.2022 al 31.8.2022: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione;</li> <li>• la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2022, direttamente o tramite un intermediario abilitato;</li> <li>• la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei risultati contabili dei modelli 730/2022 elaborati, direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul>

<p align="center"><b>15</b> <b>Giovedì</b></p>	<p align="center">IVA</p>	<p>Soggetti con partita IVA</p>	<p>Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente;</li> <li>• alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;</li> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta;</li> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, effettuate nel mese precedente;</li> <li>• alle cessioni comunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>Entro il termine di emissione della fatture devono essere trasmessi, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale o una fattura elettronica</p>
<p align="center"><b>15</b> <b>Giovedì</b></p>	<p align="center">IVA</p>	<p>Soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia</p>	<p>Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li> </ul>

<b>15 Giovedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li> <li>gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-<i>octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione</li> </ul>
<b>15 Giovedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	Annotazione delle fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese
<b>15 Giovedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	Annotazione nell'apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese
<b>15 Giovedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale
<b>15 Giovedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	<p>Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i numeri delle fatture cui si riferisce;</li> <li>l'imponibile complessivo;</li> <li>l'IVA distinta per aliquota</li> </ul>

<b>15 Giovedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese
<b>15 Giovedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente
<b>15 Giovedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente
<b>15 Giovedì</b>	IRES, IRAP e IVA	Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e <i>pro loco</i> che hanno esercitato l'opzione per il regime della L. 16.12.91 n. 398	
<b>15 Giovedì</b>	IRES, IRAP e IVA	Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR	Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei registri previsti ai fini IVA;</li> <li>• ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97.</li> </ul> Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso
<b>15 Giovedì</b>	Premi INAIL	Datori di lavoro	Presentazione in via telematica, alla Sede competente dell'INAIL, della domanda di accentramento contributivo, con effetto per l'anno successivo

<b>16 Venerdì</b>	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA indici affidabilità fiscale, contributi INPS	Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno	Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l'adeguamento IVA agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), con applicazione dei previsti interessi
<b>16 Venerdì</b>	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA indici affidabilità fiscale, contributi INPS	Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 22 agosto	Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l'adeguamento IVA agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), con applicazione dei previsti interessi
<b>16 Venerdì</b>	Contributi INPS lavoratori dipendenti	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente
<b>16 Venerdì</b>	Contributi INPS	Datori di lavoro agricolo	Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativi al trimestre gennaio-marzo dell'anno in corso
<b>16 Venerdì</b>	Contributi INPS	Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri	Versamento della seconda rata dei contributi dovuti per l'anno 2022
<b>16 Venerdì</b>	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi	Versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative erogati nel mese precedente
<b>16 Venerdì</b>	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite
<b>16 Venerdì</b>	Contributi ENPALS	Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

<b>16 Venerdì</b>	Addizionale regionale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
<b>16 Venerdì</b>	Addizionale regionale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati
<b>16 Venerdì</b>	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
<b>16 Venerdì</b>	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati
<b>16 Venerdì</b>	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati
<b>16 Venerdì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR)
<b>16 Venerdì</b>	Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%	Datori di lavoro del settore privato	Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione o a partecipazione agli utili dell'impresa
<b>16 Venerdì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
<b>16 Venerdì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR
<b>16 Venerdì</b>	IRPEF e IRES	Sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia,

			mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari
<b>16 Venerdì</b>	IRPEF	Condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuate nell'esercizio di impresa;</li> <li>• oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR.</li> </ul> Tuttavia, il versamento può non essere effettuato entro il termine in esame se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2022 non è di almeno 500,00 euro
<b>16 Venerdì</b>	Cedolare secca o IRPEF	Intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, che intervengono nel pagamento dei corrispettivi	Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario
<b>16 Venerdì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di capitale esclusi i dividendi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)
<b>16 Venerdì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo	Versamento della settima rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi
<b>16 Venerdì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 giugno	Versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi
<b>16 Venerdì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 22 agosto	Versamento della terza rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi
<b>16 Venerdì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito.

<b>16</b> <b>Venerdì</b>	IVA	Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario	Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente
<b>20</b> <b>Martedì</b>	Contributo CONAI	Produttori di imballaggi o di materiali di imballaggi - Importatori	<p>Liquidazione del contributo dovuto per il mese precedente e invio telematico al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) delle relative dichiarazioni.</p> <p>Se il contributo annuo dovuto non supera 31.000,00 euro per singolo materiale (o complessivamente per le importazioni forfettizzate), la dichiarazione può essere presentata trimestralmente; se tale importo non supera 3.000,00 euro annui può essere presentata un'unica dichiarazione annuale. È stata prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale ovvero 300,00 euro annui nell'ipotesi di calcolo forfettario del contributo per le importazioni.</p> <p>Per le imprese importatrici con fatturato dell'anno precedente fino a 2 milioni di euro è stato introdotto un contributo forfettario, con dichiarazione entro il 30 settembre. Il versamento del contributo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato solo dopo il ricevimento della fattura inviata dal CONAI</p>
<b>21</b> <b>Mercoledì</b>	IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi, con riferimento ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022



<p><b>21</b> <b>Mercoledì</b></p>	<p>IRES</p>	<p>Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione</p>	<p>Termine per il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2020;</li> <li>• l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;</li> <li>• l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.</li> </ul> <p>Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l'imposta sostitutiva per l'eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita</p>
<p><b>21</b> <b>Mercoledì</b></p>	<p>IVA</p>	<p>Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, oggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale</p>	<p>Termine per il versamento degli importi dovuti per l'adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), con la maggiorazione dello 0,4%</p>
<p><b>21</b> <b>Mercoledì</b></p>	<p>Diritto annuale Camere di Commercio</p>	<p>Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge,</p>	<p>Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, con la maggiorazione dello 0,4%</p>

		ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione	
<b>21 Mercoledì</b>	IRPEF	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che versano il saldo entro il 21 settembre	Versamento delle ritenute d'acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d'imposta precedente, con la maggiorazione dello 0,4%, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti;</li> <li>• le suddette ritenute non superino l'importo di 1.032,91 euro</li> </ul>
<b>21 Mercoledì</b>	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA indici affidabilità fiscale	Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti IRES "solari"	Regolarizzazione degli insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 22.8.2022, applicando la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali
<b>21 Mercoledì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di luglio, la cui scadenza del termine era il 22.8.2022, con la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali
<b>21 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di luglio, la cui scadenza del termine era il 22.8.2022, con la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali
<b>21 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre aprile-giugno, la cui scadenza del termine era il 22.8.2022, con la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali
<b>25 Domenica</b>	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di agosto, in via obbligatoria o facoltativa
<b>25 Domenica</b>	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che	Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati,

		nel mese di agosto hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT	relativi ai mesi di luglio e agosto, in via obbligatoria o facoltativa
<b>25 Domenica</b>	Contributi ENPAIA	Datori di lavoro agricolo	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia
<b>28 Mercoledì</b>	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA indici affidabilità fiscale	Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti IRES "solari"	Regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2022, applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali
<b>28 Mercoledì</b>	IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Persone fisiche	Termine per regolarizzare l'omessa presentazione in Posta del modello REDDITI 2022 su formato cartaceo, con la corresponsione della sanzione ridotta pari a 15,00 euro
<b>30 Venerdì</b>	Imposte dirette	Imprese	Termine per presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione e riversamento dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall'art. 3 del DL 145/2013, indebitamente utilizzati in compensazione;</li> <li>• direttamente o tramite un intermediario abilitato</li> </ul>
<b>30 Venerdì</b>	Imposta di soggiorno e contributo di soggiorno	Gestori di strutture ricettive e intermediari che intervengono nel pagamento delle locazioni brevi	Termine per presentare in via telematica la dichiarazione relativa agli anni 2020 e 2021
<b>30 Venerdì</b>	IRPEF, relative addizionali e imposte	Dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari	Termine per presentare ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato:

	sostitutive	di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente	<ul style="list-style-type: none"> <li>il modello 730/2022 avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o il modello 730/2022 "ordinario";</li> <li>la relativa documentazione, ai fini del rilascio del visto di conformità;</li> <li>la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1).</li> </ul> <p>Il modello 730/2022 può essere presentato anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.</p>
<b>30 Venerdì</b>	IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive	Dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente	<p>Termine per presentare al sostituto d'imposta che ha comunicato, entro il 15.1.2022, l'intenzione di prestare assistenza fiscale diretta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il modello 730/2022, avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello 730/2022 "ordinario" già compilato;</li> <li>la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1)</li> </ul>
<b>30 Venerdì</b>	IRPEF, relative addizionali e Imposte sostitutive	Dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente	<p>Termine per la presentazione diretta in via telematica all'Agenzia delle Entrate, avvalendosi della dichiarazione precompilata, del modello 730/2022, unitamente alla scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF.</p> <p>Il modello 730/2022 può essere presentato direttamente anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in forma congiunta;</li> <li>in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.</li> </ul> <p>È inoltre possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>presentare il modello 730/2022 avvalendosi di una persona di fiducia;</li> <li>utilizzare il modello 730/2022 per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti</li> </ul>

<p align="center"><b>30</b> <b>Venerdì</b></p>	<p>IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive</p>	<p>Sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta</p>	<p>Termine per effettuare, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai contribuenti dal 1° al 30.9.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> <li>• la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2022, direttamente o tramite un intermediario abilitato;</li> <li>• la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei risultati contabili dei modelli 730/2022 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale</p>
<p align="center"><b>30</b> <b>Venerdì</b></p>	<p>IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte Sostitutive e patrimoniali, contributi INPS</p>	<p>Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno</p>	<p>Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi</p>
<p align="center"><b>30</b> <b>Venerdì</b></p>	<p>IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS</p>	<p>Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 22 agosto</p>	<p>Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi</p>

<p align="center"><b>30</b> <b>Venerdì</b></p>	<p align="center">IRPEF</p>	<p>Soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF relativa al 2021</p>	<p>Termine per regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti (c.d. "remissione <i>in bonis</i>"), mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi;</li> <li>• versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile.</li> </ul> <p>Le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), se non incluse nell'elenco permanente dei beneficiari, possono presentare la domanda di accreditamento, tramite il portale del RUNTS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il 31.10.2022;</li> <li>• senza applicazione di sanzioni</li> </ul>
<p align="center"><b>30</b> <b>Venerdì</b></p>	<p align="center">IRPEF e relative addizionali</p>	<p>Medici e altri professionisti sanitari, farmacie e altre strutture sanitarie, o soggetti dagli stessi delegati</p>	<p>Termine per la trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2022;</li> <li>• ai rimborsi effettuati nel primo semestre 2022 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate</li> </ul>
<p align="center"><b>30</b> <b>Venerdì</b></p>	<p align="center">IRPEF e relative addizionali</p>	<p>Iscritti agli Albi professionali dei veterinari, o soggetti dagli stessi delegati</p>	<p>Termine per la trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle spese veterinarie sostenute nel primo semestre 2022;</li> <li>• riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva</li> </ul>
<p align="center"><b>30</b> <b>Venerdì</b></p>	<p align="center">IVA</p>	<p>Soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale</p>	<p>Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno.</p>

			I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre
<b>30 Venerdì</b>	IVA	Rappresentante del Gruppo IVA	Termine per presentare direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposita applicazione disponibile sul relativo sito Internet, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto a decorrere dall’anno successivo. Se la dichiarazione viene inviata tra il 1° ottobre e il 31 dicembre, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal secondo anno successivo
<b>30 Venerdì</b>	IVA	Soggetti IVA residenti in Italia	Presentazione in via telematica al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate della domanda di rimborso dell’IVA assolta in un altro Stato membro dell’Unione europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nell’anno precedente. L’Agenzia delle Entrate inoltra le domande ricevute allo Stato membro competente ad eseguire il rimborso dell’IVA
<b>30 Venerdì</b>	IVA	Soggetti residenti in altri Stati comunitari	Presentazione in via telematica al soggetto competente del proprio Stato della domanda di rimborso dell’IVA assolta in Italia in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nell’anno precedente. Il soggetto competente dello Stato estero inoltra le domande di rimborso ricevute all’Agenzia delle Entrate
<b>30 Venerdì</b>	IVA	Soggetti IVA residenti in Svizzera, Norvegia o Israele	Presentazione al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate dell’istanza (modello IVA 79) per ottenere il rimborso dell’IVA assolta in Italia sull’acquisto o importazione di beni mobili e servizi nell’anno precedente

<b>30 Venerdì</b>	IVA	Soggetti IVA extracomunitari che hanno aderito ai regimi speciali di cui agli artt. 74- <i>quinquies</i> ss.del DPR 633/72	Presentazione all’Agenzia delle Entrate dell’istanza per ottenere il rimborso dell’IVA: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni di beni effettuati in Italia;</li> <li>• relativa all’anno precedente</li> </ul>
<b>30 Venerdì</b>	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell’imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese
<b>30 Venerdì</b>	Imposta di bollo	Soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia	Versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno. L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Qualora l’importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno non sia complessivamente superiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30 novembre
<b>30 Venerdì</b>	Contributo CONAI	Imprese importatrici con fatturato dell’anno precedente fino a 2 milioni di euro	Termine per inviare al CONAI la dichiarazione per avvalersi del contributo forfettario annuale per le importazioni di merci imballate
<b>30 Venerdì</b>	Contributi previdenziali e premi INAIL	Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione	Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente. In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese
<b>30 Venerdì</b>	Contributi INPS lavoratori dipendenti	Datori di lavoro	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli “UNIEMENS”, relative al mese precedente



<b>30 Venerdì</b>	Contributi INPS	Datori di lavoro agricolo	Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, concernente gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"
<b>30 Venerdì</b>	Contributo INPS ex L. 335/95	Committenti e associanti in partecipazione	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente: <ul style="list-style-type: none"> <li>ai collaboratori coordinati e continuativi;</li> <li>ai lavoratori autonomi occasionali;</li> <li>ai venditori a domicilio;</li> <li>agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro;</li> <li>agli altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95</li> </ul>
<b>30 Venerdì</b>	Contributi ENPALS	Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport	Presentazione in via telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"
<b>30 Venerdì</b>	IVA	Soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS"	Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati: <ul style="list-style-type: none"> <li>non soggetti ad accisa;</li> <li>spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li> <li>destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.</li> </ul> La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione

<b>30 Venerdì</b>	IVA	Autotrasportatori iscritti nell'apposito Albo	Registrazione delle fatture emesse nel trimestre aprile-giugno
<b>30 Venerdì</b>	IVA	Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati	Termine per: <ul style="list-style-type: none"> <li>versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente;</li> <li>presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata</li> </ul>
<b>30 Venerdì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Si ricorda che, in generale, i termini per gli **adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo"** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *"il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo"*; la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24. Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Da ultimo, il c.d. "DL sviluppo" ha stabilito che *"gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo"*.

Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Studio BRC associati